

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente -

Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRATORE DI FATTO S.R.L.

avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di L'Aquila il 22.5.2014.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza pronunciata il 22.5.2014 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lanciano, decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 24.9.2012, aveva condannato alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, AMMINISTRATORE DI FATTO, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui al capo A) e di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B), in qualità di amministratore di fatto della "S.R.L.", dichiarata fallita dal tribunale di Lanciano il 22.5.2009, assolveva l'imputato dal delitto di cui al capo A), limitatamente all'episodio distrattivo avente ad oggetto il cassone Nissan tg. (OMISSIS), perchè il fatto non sussiste, e, riqualificato il fatto di cui al capo B) come bancarotta documentale semplice, rideterminava il trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al reo, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte di appello anconetana, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta qualità di amministratore di fatto dell'imputato, in quanto al riguardo la corte territoriale, da un lato è incorsa in un vero e proprio travisamento della prova poichè le dichiarazioni dei dipendenti della società fallita consacrate nei verbali del 26.3.2010 escludono che il AMMINISTRATORE DI FATTO sia stato il gestore di fatto della suddetta società, nè sul punto soccorrono le dichiarazioni del curatore fallimentare, alla cui escussione era stata condizionata la richiesta di giudizio abbreviato, che ha fondato il suo convincimento sul ruolo svolto dal AMMINISTRATORE DI FATTO su di una semplice impressione, peraltro fondata sulle informazioni assunte da una signora che abitava in un appartamento vicino alla sede legale della società, che la stessa corte territoriale ha ritenuto inidonee;

dall'altro ha ommesso di considerare che in ogni caso le prove raccolte non consentono di affermare che l'imputato abbia svolto un' apprezzabile attività gestoria in modo non episodico o occasionale; 2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, (oggetto di giudizio di comparazione con le riconosciute circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza), la cui configurabilità il ricorrente contesta, trattandosi in realtà di un unico reato a condotta plurima, realizzato all'interno dello stesso fallimento.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

4. Con riferimento, in particolare, ai motivi sintetizzati sub n. 1), va rilevato che con essi il ricorrente espone censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 5[^], 22.1.2013, n. 23005, rv. 255502; Cass., sez. 1[^], 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. 6[^], 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. 3[^], 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, anche dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. 6[^], 26.4.2006, n. 22256, rv. 234148).

Sicché il sindacato della Cassazione resta quello di sola legittimità, esulando dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente, come nel caso in esame, una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass., sez. 2[^], 23.5.2007, n. 23419, rv. 236893).

In aggiunta al precedente argomento, da solo sufficiente a giustificare una pronuncia in termini di inammissibilità del ricorso, va, altresì, rilevata, in relazione al contenuto delle dichiarazioni dei dipendenti della società fallita, invocate a sostegno della tesi difensiva, la violazione, da parte del ricorrente, del principio della c.d. autosufficienza del ricorso, secondo cui anche in sede penale, allorchè venga lamentata l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa allegazione ovvero la trascrizione dell'integrale contenuto di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, salvo che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr. Cass., sez. 1[^], 17/01/2011, n. 5833, G.), circostanza non sussistente, in tutta evidenza, nel caso in esame.

D'altro canto, sul punto, la sentenza della corte territoriale appare esaurientemente motivata, nella parte in cui viene evidenziato, da un lato come tutti i dipendenti della società fallita abbiano concordemente indicato il **AMMINISTRATORE DI FATTO** come colui che "impartiva istruzioni sui luoghi di carico e scarico merci, gestiva rapporti con clienti, istituti di credito e con gli stessi dipendenti, corrispondendo personalmente gli stipendi e concordando ferie e permessi"; dall'altro come lo stesso curatore fallimentare abbia riferito di avere appreso, nel corso del primo sopralluogo, dall' **AMMINISTRATORE DI FATTO** e dall' **AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTATE DELLA SOCIETÀ FALLITA** che solo **AMMINISTRATORE DI FATTO** era a conoscenza "di tutti i fatti amministrativi della società" (cfr. pp. 3-4 della sentenza oggetto di ricorso).

Le doglianze difensive, dunque, appaiono anche manifestamente infondate, in quanto la motivazione della corte territoriale appare del tutto in linea con l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità in tema di amministratore di fatto, che impone, sotto il profilo processuale, l'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale "intraeus" che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'"iter" di organizzazione,

produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare.

Peraltro l'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto, come nel caso in esame, da motivazione congrua e logica (cfr. Cass., sez. 5^a, 14.4.2003, n. 22413, rv. 224948; Cass., sez. 1^a, 12.5.2006, n. 18464, rv. 234254).

5. Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi anche l'ultimo motivo di ricorso.

Come affermato, infatti, dal Supremo Collegio, nella sua espressione più autorevole, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dalla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione, derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 c.p..

Premesso, pertanto, che la c.d. continuazione fallimentare non configura una circostanza aggravante in senso tecnico, non può comunque dubitarsi che l'aumento di pena previsto dalla menzionata disposizione normativa trova applicazione sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217, della stessa legge (cfr. Cass., sez. U., 27.1.2011, n. 21039, rv. 249667), senza tacere che la sua configurazione sotto il profilo formale quale circostanza aggravante ne comporta in ogni caso l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5^a, 22.10.2014, n. 50349, rv. 261346).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2016

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*